

dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III° della legge n. 300/1970" e che "Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge" sostiene infatti la Corte che:

<La sentenza impugnata riferisce il contenuto letterale dell'art.4 del citato accordo interconfederale e lo legge in combinato disposto con il successivo art.5. Evidenzia che l'art.4 stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III° della legge n.300/1970 ed il successivo art.5.. prevede che alle r.s.a. ed ai loro dirigenti subentrino le r.s.u. -delle quali peraltro non è predicata la natura di organismi a funzionamento collegiale- nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Ed allora -ha ritenuto la Corte d'appello- le prerogative sindacali delle r.s.a. (tutte, sia quelle riferibili alla singola r.s.a., sia quelle attribuite ai suoi dirigenti) sono pattiziamente riconosciute alle r.s.u.; e tra queste prerogative sindacali è compreso anche il diritto di indire

l'assemblea sindacale.

Questa interpretazione accolta dalla Corte d'appello è - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della società ricorrente- rispettosa della lettera del menzionato accordo interconfederale che non contiene alcun dato testuale che faccia ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti delle r.s.a. (quali quelle di cui agli artt. 22, 23 e 24 Stat. lav.) e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. come organismi rappresentativi (quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20 Stat. lav.). L'ampia formulazione della norma contrattuale (nel combinato disposto degli artt.4 e 5 dell'accordo interconfederale) non autorizza questa distinzione limitativa.

La sentenza impugnata giustifica poi anche l'ulteriore affermazione che il diritto di indire l'assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest'ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale..; ciò lo desume da un dato letterale (e segnatamente dall'art.5 cit. che si riferisce alle r.s.u. al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa prevista dall'art.20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali

essere convocate "singolarmente o congiuntamente", la speculare prerogativa pattizia prevista dall'art.4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire "singolarmente o congiuntamente" l'assemblea dei lavoratori (cfr. ultimo comma, n.d.r.), ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria>.

Né per contro vale sottolineare che nel presente caso il CCNL applicato (cfr. art.10) assegni alle RSU il potere di chiedere di indire l'assemblea: il CCNL invoca esplicitamente l'applicazione dell'Accordo interconfederale (cfr. art.8) e quindi, in difetto di esplicite limitazioni non può essere restrittivamente interpretato.

Così come l'accordo aziendale del 9.10.01 nel quale viene prevista la costituzione di una struttura nazionale di rappresentanza unica a livello aziendale di tutte le R.S.U. non rileva in questa sede, in difetto di attribuzioni di sorta a tale organismo in ordine al potere di indire assemblee.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione va dunque respinta.

Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, vengono liquidate d'ufficio in assenza di

notula e vanno distratte in favore del difensore della resistente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta l'opposizione e per l'effetto


conferma il decreto opposto;

condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in €2.200 -di cui €10 per spese e €1.200 per onorari-, oltre Iva e Cpa, da distrarsi.

Roma 15.4.10

IL GIUDICE Dr. Renato Orfanelli


IL CANCELLIERE CI
Dr.ssa Adele Giorgetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
n. 15-h-2010



IL CANCELLIERE CI
Dr.ssa Adele Giorgetti



V° PER AUTENTICA



Roma, il 27 APR 2010

CANCELLIERE
Renata De Leo